



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – CONFORMITÀ URBANISTICA

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 10506 dd. 31 dicembre 2024 – opera in edilizia libera - pertinenza realizzata in immobile sottoposto a vincolo paesaggistico – CILA illegittima se non preceduta da autorizzazione paesaggistica – obbligo di demolizione

La vicenda oggetto di giudizio riguarda l'ordinanza adottata dal responsabile Urbanistica del Comune con la quale era stato ingiunto al ricorrente di demolire una scala in ferro per accedere al lastrico solare, in quanto realizzata in assenza del titolo edilizio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sulla base di una mera CILA. Il Comune aveva, in particolare, affermato la necessità per il proprietario di acquisire previamente l'autorizzazione paesaggistica per realizzare la scala esterna, ritenendo insufficiente la mera comunicazione svolta e ne aveva ordinato la demolizione, ritenendo che l'opera configurasse una "nuova costruzione".

Il TAR aveva rigettato sul punto la tesi del Comune, affermando che l'opera non poteva ritenersi riconducibile ad alcuno degli interventi previsti dalla lettera e) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 (cioè, al catalogo degli interventi di "nuova costruzione") ma aveva giudicato che la scala esterna non poteva nemmeno andare assoggettata alla "sola" C.I.L.A., dovendo essere accompagnata dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, posto che l'area ove insiste l'immobile si trova in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ribadisce, conformemente alla propria costante giurisprudenza, che in caso di vincolo paesaggistico qualsiasi intervento edilizio idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale lo stesso è illegittimo e deve essere demolito.

Un tanto vale anche quando le opere siano assentibili con mera DIA o SCIA, ove realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico. In tali casi, i lavori devono considerarsi comunque eseguiti in totale difformità dalla concessione, o dalla DIA, laddove non sia stata ottenuta la previa autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che l'Amministrazione è tenuta ad applicare la sanzione demolitoria.

Secondo il Giudice di appello, è da ritenersi corretta la statuizione secondo cui la CILA nella fattispecie è inefficace in quanto, per costante giurisprudenza, "in caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria".

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202010048&nomeFile=202410506_11.html&subDir=Provvedimenti